

# Convenzione

## tra la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale e il Consiglio federale sulla collaborazione in materia di gestione immobiliare per l'Assemblea federale e i Servizi del Parlamento

del 4 luglio 2008

approvata dal Consiglio federale il 25 giugno 2008

---

*La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, rappresentata dal suo presidente,*

*e*

*il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal capo del Dipartimento federale delle finanze,*

visto l'articolo 70 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sull'Assemblea federale (LParl);

in combinato disposto con l'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 2003<sup>2</sup> sull'amministrazione parlamentare (Oparl),

*concludono la seguente convenzione:*

### **1. Principi**

Secondo l'articolo 70 capoverso 2 LParl, le disposizioni normative esecutive che si applicano all'Amministrazione federale, emanate dal Consiglio federale o da servizi che gli sono subordinati, sono applicate anche nel settore dell'amministrazione del Parlamento, sempre che un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti. Nell'articolo 36 Oparl, l'Assemblea federale ha delegato questa competenza alla sua Delegazione amministrativa (DA).

Poiché la DA non ha emanato disposizioni in materia di gestione immobiliare, si applica in linea di principio l'ordinanza del 14 dicembre 1998<sup>3</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC). Tuttavia, l'articolo 70 capoverso 3 LParl sancisce per analogia che le competenze in materia di gestione degli immobili utilizzati dall'Assemblea federale o dai Servizi del Parlamento sono esercitate dalla DA o dal segretario generale dell'Assemblea federale, e non dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), che in qualità di organo della costruzione e degli immobili è competente per gli immobili civili in virtù dell'articolo 6 OILC.

In applicazione dell'articolo 18 capoverso 2 Oparl, se non possono fornire essi stessi le prestazioni amministrative necessarie ai lavori parlamentari, i Servizi del Parlamento possono avvalersi della collaborazione dei servizi competenti dell'Amministrazione federale. La presente convenzione disciplina le prestazioni in favore

<sup>1</sup> RS 171.10

<sup>2</sup> RS 171.115

<sup>3</sup> RS 172.010.21

dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento in materia di gestione immobiliare.

## **2. Oggetto e scopo della presente convenzione**

2.1 Le parti concludono la presente convenzione al fine di garantire un'efficace collaborazione tra i servizi che partecipano alla gestione degli immobili utilizzati dall'Assemblea federale e dai Servizi del Parlamento.

2.2 Al fine di ottimizzare a lungo termine il rapporto tra costi e benefici, la presente convenzione disciplina le competenze della DA, dei Servizi del Parlamento e dell'UFCL in materia di gestione immobiliare per l'Assemblea federale e i Servizi del Parlamento.

## **3. Principi della delimitazione di competenze**

3.1 In quanto rappresentante del proprietario, l'UFCL è responsabile della gestione degli immobili, ai sensi dell'articolo 5 OILC, utilizzati dall'Assemblea federale e dai Servizi del Parlamento. L'UFCL adempie quindi i compiti previsti dall'articolo 7 OILC e svolge le mansioni previste dall'articolo 8 OILC. La DA e i Servizi del Parlamento assistono l'UFCL nell'adempimento dei suoi compiti.

3.2 Nell'ambito delle sue attività in materia di assegnazione di commesse edili, di fornitura o di servizi (bando/conclusione del contratto), l'UFCL ha la competenza esclusiva di contattare architetti, ingegneri e imprese. Nel corso dell'esecuzione del contratto, tuttavia, la DA e i Servizi del Parlamento possono, d'intesa con l'UFCL, rivolgersi direttamente a queste persone, alle quali però soltanto l'UFCL ha il potere di impartire istruzioni.

3.3 La DA e i Servizi del Parlamento sono autonomi negli ambiti seguenti:

- a. concessione per l'esercizio in ambito gastronomico;
- b. sicurezza (l'UFCL garantisce unicamente l'esecuzione tecnica e architettonica);
- c. telematica, compresa l'acquisizione dei mezzi informatici e di telecomunicazione (l'UFCL si occupa unicamente della preparazione sotto il profilo architettonico, compreso il cablaggio LAN);
- d. attribuzione degli spazi e definizione di norme divergenti in materia di attribuzione delle superfici e di sistemazione interna al palazzo del Parlamento a favore dei membri dell'Assemblea federale e delle segreterie dei gruppi parlamentari.

3.4 Nel palazzo del Parlamento, l'UFCL gestisce una filiale del Centro media della Confederazione (centrale copie).

## **4. Rilevamento dei bisogni dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento**

4.1 I Servizi del Parlamento stilano una lista dei propri bisogni e di quelli dell'Assemblea federale in materia di gestione degli immobili.

4.2 Per il rilevamento dei bisogni concernenti aspetti edili, i Servizi del Parlamento possono chiedere l'assistenza dell'UFCL.

## **5. Esame dei bisogni e trasmissione all'UFCL**

5.1 I Servizi del Parlamento presentano alla DA una richiesta concernente i loro bisogni e quelli dell'Assemblea federale in materia di gestione degli immobili, se tali bisogni comportano spese superiori a un milione di franchi.

5.2 La DA esamina le richieste e decide quali di queste saranno trasmesse all'UFCL.

5.3 I Servizi del Parlamento trasmettono direttamente all'UFCL i bisogni che comportano spese inferiori a un milione di franchi o che non concernono edifici utilizzati dal Parlamento.

## **6. Valutazione dei bisogni**

6.1 L'UFCL esamina i bisogni e comunica alla DA o ai Servizi del Parlamento quali di questi può soddisfare.

6.2 Se l'UFCL non può soddisfare un bisogno o può soddisfarlo soltanto in parte, ne informa la DA e i Servizi del Parlamento motivando la propria decisione.

## **7. Divergenze**

Se la DA o i Servizi del Parlamento non riescono a trovare un accordo con l'UFCL sui mandati relativi alla gestione degli immobili, la DA decide in via definitiva previa consultazione del capo del Dipartimento federale delle finanze.

## **8. Effetto della convenzione**

La presente convenzione ha effetto vincolante con la firma dell'ultima parte contraente.

## **9. Scioglimento e modifica della convenzione**

9.1 La presente convenzione può essere sciolta o modificata di comune accordo in qualsiasi momento.

9.2 La presente convenzione è denunciabile alla fine di ogni anno con un preavviso di sei mesi.

9.3 Lo scioglimento, la modifica e la denuncia richiedono la forma scritta.

## **10. Procura**

10.1 Per la designazione del rappresentante dei Servizi del Parlamento e dell'UFCL si applicano le disposizioni interne.

10.2 Secondo il decreto del Consiglio federale del 25 giugno 2008, il capo del Dipartimento federale delle finanze è abilitato a firmare la presente convenzione in nome del Consiglio federale.

## **11. Esemplari**

La presente convenzione, in due esemplari originali, è firmata da entrambe le parti. Con la propria firma, ciascuna delle parti dichiara di aver ricevuto un esemplare della predetta convenzione.

30 giugno 2008

Per la Delegazione amministrativa  
dell'Assemblea federale:

Il presidente, André Bugnon

4 luglio 2008

Per il Consiglio federale svizzero:

Il capo del Dipartimento federale  
delle finanze, Hans-Rudolf Merz